STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

PRO LOCO SPORMAGGIORE APS

Approvato dall'assemblea dei soci del 23 maggio 2019

Art 1. Denominazione e sede

1.1 È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Pro Loco Spormaggiore APS" di seguito "associazione", con sede in Spormaggiore, piazza Fiera 1.

1.2 Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà nell'ambito dello stesso Comune ed in questo caso la decisione di trasferimento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3 L'associazione ha durata illimitata.

Art 2. Finalità

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi nel settore del turismo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all'articolo 4 del presente Statuto.

2.3 È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

2.4 Per il conseguimento delle finalità sopraindicate, e al fine di tutelare gli interessi dell'intera comunità, l'associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall'ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l'amministrazione comunale di riferimento e con i referenti dell'Associazione di Promozione Turistica e sue rappresentanze con proprio ambito di competenza il territorio di Spormaggiore.

Art 3. Ambito territoriale e collaborazioni

3.1 L'associazione svolge la sua attività nel comune di Spormaggiore.

3.2 L'associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.

Art 4. Attività

4.1 L'associazione persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

4.2 L'associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale ivi comprese quelle di abbellimento.

4.3 L'associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell'ospitalità e il rispetto dell'ambiente;

Art 5. Ammissione dei Soci e loro qualifica

5.1 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti giuridici non commerciali, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato, che condividono e si impegnano ad accettare le finalità di cui all'articolo 2.

5.2 La richiesta di nuova adesione all'associazione viene presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che delibera sulla richiesta e ne dà pronta comunicazione all'interessato in forma scritta.

5.3 Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 5.2.

5.4 Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima assemblea utile (o al Collegio dei Probiviri laddove previsto).

5.5 Il Consiglio Direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati possono provvedere al versamento (nel caso di nuovo socio) o al rinnovo (nel caso di chi già era socio) della quota associativa

5.6 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

5.7 Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art 6. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

6.1 recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

6.2 decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all'articolo 5.5;

6.3 esclusione: il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'esclusione dell'associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell'azione e dell'immagine dell'associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

6.4 contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

6.5 Fino alla data di convocazione dell'assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

6.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art 7. Diritti e doveri degli associati

7.1 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'associazione.

7.2 Il socio ha il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell'associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2; di partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informato su tutte le iniziative ed attività dell'associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il socio ha diritto di recesso in qualsiasi momento dall'associazione.

7.3 Il socio si impegna a versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dall'assemblea; al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.4 L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati.

Art 8. Organi sociali

8.1 Sono organi della Pro Loco:

L'assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

L'organo di controllo (eventuale);

L'organo di revisione (eventuale).

8.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. È quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art 9. Assemblea dei soci: modalità di convocazione

9.1 L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

9.2 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

9.3 I soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea secondo il principio democratico di "una testa, un voto".

I soci possono intervenire all'assemblea a mezzo di delega scritta di un altro socio di maggiore età. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 2 (due) soci. La delega non ha validità nel caso di elezione alle cariche sociali.

9.4 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/posta elettronica ordinaria o PEC/sms/WhatsApp da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

9.5 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.6 La convocazione dell'assemblea può avvenire inoltre con affissione all'albo della Pro Loco del luogo almeno 10 giorni prima della riunione.

9.7 L'avviso di convocazione è sottoscritto dal Presidente.

Art 10. Assemblea ordinaria: competenze

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

10.1 l'approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

10.2 l'approvazione del programma delle attività;

10.3 l'elezione delle cariche sociali;

10.4 l'adesione ad altre organizzazioni;

10.5 la discussione e l'approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

10.6 i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

10.7 la discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art 11. Assemblea ordinaria: validità e deliberazioni

11.1 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci.

11.2 La seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

11.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; l'assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 o più scrutatori.

11.4 L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti.

11.5. per le votazioni si procede normalmente con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

11.6 Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

Art 12. Assemblea straordinaria: validità e votazioni

L'assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti:

12.1 modifica dello statuto

12.2 scioglimento dell'associazione

12.3 L'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

12.4 L'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita in unica convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci.
Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

Art 13. Consiglio Direttivo: composizione, poteri e funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 9 membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri possono essere revocati dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria.

13.3 Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

13.4 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

13.6 Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardi le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

13.7 Nell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'assemblea, compete al Consiglio Direttivo:

13.7.1 predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione dell'organo di revisione;

13.7.2 l'ammissione e l'esclusione dei soci;

13.7.3 proporre all'assemblea l'ammontare delle quote sociali;

13.7.4 l'acquisto o alienazioni dei beni mobili;

13.7.5 l'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;

13.7.6 la predisposizione e l'approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

13.7.7 ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

13.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo,

il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione o ad approvazione a maggioranza dell'assemblea all'integrazione dei candidati nel caso il loro numero sia inferiore ai posti di consigliere vacanti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

13.9 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il Consiglio Direttivo. Qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, la quale procederà a nuove elezioni.

13.10 Se nell'Assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali non si sarà giunti ad alcuna decisione ed in presenza delle dimissioni irrevocabili della maggioranza del Consiglio Direttivo, la stessa Assemblea dovrà deliberare la data di convocazione di una Assemblea Straordinaria per nuove elezioni delle cariche entro 45 giorni, che verrà convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine il consigliere più anziano o un socio incaricato dall'Assemblea stessa.

Art 14. Presidente

14.1 Il Presidente dell'associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato soltanto da delibera del Consiglio Direttivo con le stesse maggioranze previste per l'atto di nomina.

14.2 Egli svolge le seguenti funzioni:

14.2.1 ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

14.2.2 convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo;

14.2.3 stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;

14.2.4 dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;

14.2.5 dispone per il regolare funzionamento dell'associazione in collaborazione con il segretario;

14.2.6 adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

14.8 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni.

Art 15. Segretario

15.1 Il Consiglio Direttivo procede all'individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non socio. Qualora non faccia parte del direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

15.2 Se scelto al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e fra i non soci, la Pro Loco può costituire con il segretario un rapporto di lavoro o collaborazione adeguatamente regolamentato.

15.3 Il segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al Presidente e provvede alla tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

15.4 Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell'associazione.

15.5 Il segretario resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo che l'ha nominato e può essere riconfermato.

15.6 In caso di assenza o di impedimento viene temporaneamente sostituito da un membro del Consiglio Direttivo incaricato dal Consiglio stesso per l'adempimento delle specifiche funzioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'associazione.

Art 16. Organo di revisione

16.1 L'organo di revisione è l'organo di controllo contabile dell'associazione.

16.2 Esso è composto da 1 a 3 persone di comprovata competenza e professionalità, anche estranee all'associazione.

16.3 Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e i suoi componenti possono essere riconfermati.

16.4 La sua attività sarà fatta constare in apposito registro verbale. L'organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

16.5 Il Consiglio Direttivo può invitare l'organo di revisione alle proprie riunioni, in particolare quando si tratti di decisioni riguardanti il bilancio.

Art 17. Organo di Revisione legale dei conti (eventuale)

17.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art 18. Risorse economiche

Le entrate dell'associazione possono derivare da:

18.1 quote associative ed eventuali contributi degli associati;

18.2 donazioni, erogazioni, eventuali lasciti testamentari e legati e ogni entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;

18.3 contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

18.4 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

18.5 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

18.6 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione;

18.7 ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

18.8 È fatto divieto di dividere tra i soci, anche indirettamente, proventi, utili o eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

18.9 È obbligatorio reinvestire ed impiegare gli utili o eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 Rendiconto economico finanziario

19.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

19.2 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione. L'assemblea dei soci delibera all'inizio dell'anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il piano delle attività e il consuntivo relativo all'anno precedente.

19.3 Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 10 giorni prima dell'assemblea, eventualmente anche in copia digitale e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta.

Art.20 Scioglimento

L'associazione si scioglie:

20.1 quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

20.2 quando vengano a mancare tutti gli associati.

20.3 quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali.

20.4 A seguito dello scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea, riunita in forma straordinaria con i quorum di cui all'art.13, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarò devoluto, previo parere positivo del Servizio Provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

20.5 L'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati che provvederà alla chiusura delle pendenze contabili e fiscali e alla devoluzione del patrimonio rimanente ad altra associazione di promozione sociale e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.21 Norme applicabili

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle Emilio Cova, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il SEGRETARIO
verbalizzante dell'assemblea

Mariangela Moresco

PRO LOCO SPORMAGGIORE TRENTINO

IL PRESIDENTE

Emilio Cova